



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma....2 Luglio 2014

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

A tutti gli Uffici dell'ICQRF
LORO SEDI

e, p.c. al Gabinetto del Ministro

al Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale

al Dipartimento delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

al Corpo forestale dello Stato

al Comando Carabinieri politiche agricole e
alimentari

al Reparto Pesca Marittima del Corpo delle
Capitanerie di Porto

LORO SEDI

Prot 1148

OGGETTO: Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91. Primi chiarimenti

./.

Nella G.U.R.I. n. 144 del 24 giugno scorso è stato pubblicato il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91,¹ entrato in vigore il 25 giugno.

Il DL 91 prevede numerose disposizioni, immediatamente applicative, relative a materie che interessano l'attività dell'ICQRF. Per agevolare il regolare svolgimento dell'attività ispettiva, conformandola alle novità introdotte dal DL 91, si forniscono le seguenti indicazioni. Si ricorda che il DL dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro il 24 agosto prossimo: eventuali modifiche che verranno apportate saranno oggetto di successivi commenti.

Articolo 1²: è composto da quattro commi; le disposizioni di cui al comma 1 hanno la finalità di semplificare e coordinare il sistema dei controlli ispettivi e di assicurare un comportamento omogeneo nei confronti delle imprese nel settore agroalimentare, interessato dall'esplicarsi dell'attività di una pluralità di organi di controllo, appartenenti ad amministrazioni diverse, ma che in certi casi sono analoghe se non sovrapponibili. Pertanto, al fine di evitare sovrapposizioni e/o duplicazioni nei controlli ed evitare un aggravio delle imprese agricole, è stato disposto che tale attività ispettiva sia svolta dagli "organi di vigilanza" in forma coordinata, tenuto conto del piano nazionale integrato (PNI) previsto

¹ Decreto legge n. 91/14 recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".

² Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare.

dall'art. 41 del Reg. (CE) n. 882/2004 e delle Linee guida adottate (art. 14, comma 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5) e che sia garantito l'accesso all'informazione sui controlli. In tal senso gli esiti degli stessi dovranno confluire in un apposito “**registro unico dei controlli**” istituito, ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'interno. **Nelle more dell'adozione delle suddette disposizioni l'attività di controllo degli Uffici dell'ICQRF continuerà a svolgersi secondo le modalità consuete e tenuto conto di quanto riportato di seguito.**

Ai fini del Decreto Legge in esame, per “**imprese agricole**” devono intendersi le imprese condotte da imprenditori agricoli, secondo la disciplina per essi prevista dall'articolo 2135 del codice civile.

L'accertamento di tale qualifica può essere riscontrata nelle informazioni presenti nel registro delle imprese presso le C.C.I.A.A. territorialmente competenti³. Tuttavia, non essendo l'iscrizione nella suddetta sezione speciale costitutiva di diritti, nel caso in cui l'imprenditore agricolo non risulti iscritto, sarà onere del medesimo fornire dimostrazione concreta dello svolgimento delle attività previste dal menzionato articolo 2135 del codice civile.

Il comma 1 conclude prevedendo che **alle imprese agricole deve essere sempre notificato il verbale dell'ispezione amministrativa svolta**, anche nei casi di accertata regolarità o di avvenuta regolarizzazione a seguito di diffida.

Nei controlli successivi non possono essere oggetto di contestazione adempimenti relativi ad annualità e a tipologie di controllo che sono stati oggetto di verifica nel corso della precedente ispezione e risultanti dalla citata verbalizzazione. Questa disposizione si applica esclusivamente agli atti ed ai documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di controllo ispettivo e trova limitazione nel caso in cui comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore non abbiano consentito la rilevazione dell'illecito, ovvero nel caso in cui emergano successivamente atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione.

Tutte le attività ispettive svolte presso le imprese agricole, quindi, dovranno concludersi con il rilascio di una copia del verbale, anche in caso di constatata regolarità.

Nella redazione del verbale dovrà essere posta particolare attenzione nel riportare esattamente l'oggetto del controllo, le fasi in cui lo stesso si è esplicato, nonché un elenco dettagliato della documentazione esaminata, ciò al fine di evitare possibili contenziosi con le imprese in esame, qualora fosse necessario effettuare ulteriori, successivi controlli presso la medesima impresa agricola. Si richiama pertanto l'opportunità di acquisire, ove possibile, copia degli atti oggetto di controllo.

LA DIFFIDA

Il comma 3 prevede **la generale estensione, per tutte le violazioni alla normativa agroalimentare che prevedono la sola sanzione pecuniaria**, dell'istituto della **diffida**, purché le predette violazioni siano di lieve entità e sanabili. La diffida quindi non riguarda

³ In tal senso, l'articolo 2 del D. Lgs. n. 228/2001 prevede l'iscrizione degli imprenditori agricoli (in qualità di persone fisiche, società di persone o di capitali, di cooperative o di società semplici esercenti attività agricola) nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile.

solo le imprese agricole, ma tutti i soggetti che violano norme agroalimentari sanzionate amministrativamente.

In tali casi l'organo di controllo diffida il soggetto interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro **un termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida** (che quindi può anche non essere contestuale al controllo) e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo.

A differenza di altri modelli di diffida presenti nell'ordinamento, la diffida del DL 91 si applica anche ai prodotti posti in vendita al consumatore finale, con esclusione delle violazioni delle norme in materia di sicurezza alimentare.

Per norme in materia di sicurezza alimentare devono intendersi in senso stretto quelle tese a tutelare la salute umana.

Relativamente ai criteri di **“lieve entità”** e di **“sanabilità”** della violazione, in attesa di un possibile intervento sul DL91 in sede di conversione in legge, si forniscono le seguenti indicazioni:

- **“lieve entità”**: nel silenzio della norma, si ritiene, a titolo esemplificativo, possano rientrare nel concetto di lieve entità le violazioni di carattere formale, che non determinano effetti economici di particolare rilevanza sul mercato dei prodotti interessati o che non incidano in modo significativo sulle caratteristiche merceologiche e compositive dei prodotti stessi.
Ovviamente nei casi più complessi occorrerà un'analisi più approfondita relativa alla singola fattispecie. Restano comunque escluse dalla diffida le violazioni che prevedono anche sanzioni amministrative non pecuniarie quali, ad esempio, la pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento sanzionatorio, la chiusura, sia pure temporanea, dello stabilimento, la sospensione dal diritto ad utilizzare la denominazione protetta, l'avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli nei casi previsti dalle disposizioni vigenti (D. Lgs. n. 61/2010, D. Lgs. n. 297/2004, legge n. 82/2006 e D. Lgs. n. 260/2000);
- **“sanabilità”**, sebbene la disposizione in esame preveda l'applicazione della diffida anche ai prodotti già posti in vendita al consumatore finale, si ritiene opportuno evidenziare che la sua concreta applicazione resta comunque legata ad una valutazione che dovrà necessariamente essere fatta caso per caso, con riguardo alle circostanze che caratterizzano il fatto illecito accertato e soprattutto all'effettiva possibilità di regolarizzare l'infrazione commessa. In particolare, si ritiene che la violazione non sia sanabile qualora il prodotto, sia pure in parte, sia già stato venduto al consumatore finale, non essendo più possibile in tal caso elidere le conseguenze dannose.

Pertanto, nel caso in cui la verifica ispettiva abbia luogo presso un esercizio commerciale ove il prodotto è stato posto in vendita al consumatore finale, possono verificarsi differenti ipotesi:

- *il prodotto irregolare è stato venduto al consumatore finale, anche se solo in parte.*

In tal caso, non essendo più possibile elidere le conseguenze dannose dell'illecito amministrativo, la violazione non è sanabile e pertanto si procederà alla contestazione dell'illecito nelle modalità consuete, operando il sequestro amministrativo del prodotto ancora presente;

- *il prodotto irregolare è stato posto in vendita, ma non è stato ancora venduto al consumatore finale, nemmeno in parte.*

In tal caso la violazione deve ritenersi sanabile e, pertanto, si dovrà procedere a diffidare senza ritardo l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate. Presso l'esercizio commerciale sarà operato comunque il sequestro amministrativo del prodotto irregolare, al fine di consentire all'interessato di elidere le conseguenze dannose tramite una regolarizzazione del prodotto, ovvero, in caso di mancato adempimento alla diffida, per agevolare la successiva adozione dei provvedimenti dell'Autorità amministrativa.

Ferme restando le disposizioni già impartite sul sequestro e la modulistica già in uso, nel verbale di sequestro, da rilasciare in copia all'esercente, dovrà quindi essere riportata la seguente frase: *“Al prodotto oggetto di sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, che prevede l'applicazione dell'istituto della diffida nei confronti del responsabile della violazione. Pertanto il prodotto potrà essere oggetto di dissequestro a seguito di istanza dell'interessato al fine di adempiere alle prescrizioni violate ai sensi del medesimo decreto legge”.*

Appare evidente che anche in tal caso l'Autorità amministrativa competente a ricevere il verbale di sequestro, è quella definita dall'articolo 17 della legge n. 689/81, ovverosia quella del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Tenuto conto dello spirito della norma, si ritiene che anche in caso di applicazione dell'istituto della diffida, l'interessato, entro il termine dei venti giorni previsti per adempiere alle prescrizioni violate, possa chiedere la disapplicazione della diffida, optando per l'effettuazione della contestazione da parte dell'Organo di controllo. In tal caso sarà così applicabile la facoltà di cui all'articolo 16 della legge n. 689/81 (pagamento in misura ridotta), **nonché l'ulteriore agevolazione concessa dal comma 4 dell'articolo 1 del D.L. in esame (adempimento volontario).**

Circa lo strumento mediante il quale formalizzare la diffida, si ritiene possa essere redatto un normale processo verbale, privo di particolari formalità, designato come *“Verbale di diffida ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91”* nel quale dovranno essere necessariamente indicati i seguenti elementi:

- la descrizione della violazione accertata;
- l'eventuale sequestro del prodotto irregolare;
- le modalità mediante cui l'interessato può procedere alla regolarizzazione;
- il termine entro il quale la stessa dovrà avvenire (venti giorni dalla data di ricezione dell'atto e se il ventesimo giorno cade in un giorno festivo, lo stesso è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo);
- l'avvertenza che in caso di mancato rispetto delle istruzioni impartite, sarà inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista, con l'esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della Legge n. 689/81;
- la possibilità di chiedere la disapplicazione della diffida entro venti giorni dalla data di ricezione dell'atto e l'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio.

L'atto di diffida, di cui si allegano i *fac-simile*, deve essere naturalmente reso conoscibile all'interessato e, trattandosi di un atto recettizio, ne deriva che il termine per provvedere alla

regolarizzazione inizia a decorrere solo da momento del ricevimento dello stesso da parte del medesimo soggetto. L'uso della PEC per la comunicazione all'interessato è quindi fondamentale.

E' opportuno evidenziare che l'istituto in parola si applica trasversalmente a tutti i settori del comparto agroalimentare e pertanto sostituisce, nell'applicazione, le analoghe norme che in alcuni settori avevano già introdotto il medesimo istituto. Si fa riferimento in particolare, al settore oleario (D. Lgs. n. 225/2005) e dei fertilizzanti (D. Lgs. n. 75/2010). Per il settore vitivinicolo le precedenti disposizioni sulla diffida sono state espressamente abrogate dall'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legge.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida, l'organo di controllo procede alla contestazione delle violazioni accertate. In tal caso, è esclusa l'applicazione del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della Legge 689/81.

Per quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 3 circa la non applicazione della diffida in caso di reiterazione specifica, sarà cura di questa Amministrazione centrale fornire ulteriori indicazioni, qualora disponibili.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Il comma 4 prevede, inoltre, un'ulteriore modalità di estinzione dell'obbligazione che si sostanzia nell'**adempimento volontario entro un brevissimo termine (cinque giorni)** dalla contestazione immediata o dalla notifica della stessa con il vantaggio per il responsabile di ottenere un'ulteriore riduzione dell'importo da pagare rispetto alla somma risultante dal computo del pagamento in misura ridotta. Il meccanismo è analogo a quello per le violazioni del Codice della Strada.

Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta *ex art.* 16 della legge n. 689/81, **la somma è ridotta del trenta per cento se si effettua il pagamento entro cinque giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione.** Sono escluse le fattispecie in cui è prevista l'applicazione **anche** di sanzioni amministrative non pecuniarie.

Al fine di coordinare la norma con l'istituto della Diffida, in un'ottica di *favor rei*, si ritiene che il pagamento in misura ridotta di cui al comma 4 possa trovare applicazione oltre che nel caso di richiesta di disapplicazione della diffida da parte dell'interessato anche in caso di accertamento di irregolarità non sanabili e, quindi, non diffidabili.

Il pagamento in misura ridotta **non trova applicazione** nel caso in cui l'interessato **non abbia ottemperato alle prescrizioni stabilite nell'atto di diffida**, nel termine dei venti giorni, in quanto in tali casi non è più consentito il pagamento in misura ridotta *ex art.* 16 della legge n. 689/81.

Si fa presente, infine, che l'atto di contestazione degli illeciti amministrativi per i quali è prevista l'applicazione della sola sanzione pecuniaria, redatto al termine dell'attività di controllo o notificato successivamente, deve riportare necessariamente anche una dicitura che informi l'interessato sulla possibilità di avvalersi dell'"adempimento spontaneo" nel termine di 5 giorni e dell'importo conseguente alla riduzione del trenta per cento della sanzione determinata in applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689/81.

In particolare, il testo relativo al pagamento in misura ridotta contenuto nei modelli di contestazione di illecito amministrativo, già in uso da codesti Uffici territoriali, dovrà essere sostituito dal seguente: "*A norma dell'art. 16 della legge 689/81, l'interessato è ammesso al*

pagamento della somma di [valore espresso in cifre e in lettere] euro, pari [indicare se pari: ad un terzo del massimo o al doppio del minimo della sanzione edittale], quale importo più favorevole e con effetto liberatorio, entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto. Qualora il pagamento sia effettuato entro 5 giorni dalla medesima data di notifica, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, la somma da pagare con effetto liberatorio è ridotta del trenta per cento ed è pari a [valore espresso in cifre e in lettere] euro”.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE NEL SETTORE VITIVINICOLO E ELIMINAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI VIDIMAZIONE DEL REGISTRO DELLE “SOSTANZE ZUCCHERINE”.

Articolo 2⁴: è costituito da un comma e 9 lettere (*a-i*) che modificano numerosi articoli della legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”, consentendo una serie di semplificazioni a vantaggio degli operatori vitivinicoli.

In particolare, la lettera *a*) modifica l'articolo 3, comma 2 della citata legge, ed elimina l'autorizzazione per la produzione di **mosto cotto**, sostituendola con una mera comunicazione preventiva da inviarsi al competente Ufficio territoriale dell'ICQRF entro il quinto giorno antecedente all'inizio della produzione.

La lettera *b*) prevede una sostanziale modifica dell'articolo 5, comma 1 della legge, consentendo anche la preparazione di **bevande spiritose** di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i) terzo trattino, e punto ii) del Reg. (CE) n. 110/2008 negli stabilimenti dai quali si estraggono mosti e vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol, etc. Si tratta, in particolare, delle bevande spiritose ottenute a seguito di una semplice miscelazione di materie prime e dei prodotti consentiti dal citato regolamento. Anche in tale caso la lavorazione deve essere comunicata all'ICQRF territorialmente competente entro il quinto giorno antecedente alla lavorazione. Permane il divieto di produrre nei suddetti stabilimenti le bevande spiritose ottenute a seguito di distillazione o di macerazione.

Alla lettera *c*) è previsto l'inserimento di un nuovo comma 3 bis all'articolo 6 della legge, in cui si stabilisce *ex novo* che nei locali di un'impresa agricola intercomunicanti con quelli in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima impresa, è consentita anche la **detenzione dei prodotti** di cui al comma 1, lettere da a) a d) del predetto articolo 6 (prodotti quali acquavite, alcool e bevande spiritose, zuccheri in quantitativi superiori a 10 chilogrammi, sciroppi, aceti, uve passite o secche, etc.) se ottenuti esclusivamente dall'attività di coltivazione, silvicoltura e di allevamento svolte dall'impresa oppure se impiegati nella preparazione di alimenti costituiti prevalentemente da prodotti agricoli ottenuti dalle medesime attività. Anche in tali casi la detenzione è consentita previa comunicazione al competente Ufficio territoriale dell'ICQRF.

Alla lettera *d*), con la modifica dell'articolo 14, si sottrae alla disciplina dell'autorizzazione l'istituzione dei **centri di raccolta** temporanei fuori fabbrica dei sottoprodotti della vinificazione da parte delle distillerie. Una mera comunicazione preventiva al competente Ufficio territoriale dell'ICQRF diventa sufficiente per l'apertura del deposito. La comunicazione preventiva del successivo comma 4 del medesimo articolo, a carico degli stabilimenti industriali detentori ed utilizzatori di vinacce destinate ad usi industriali diversi dalla distillazione, è stata affrancata dal limite dei cinque giorni.

⁴ Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo

Alla lettera *e*) le modifiche apportate all'articolo 25 hanno il fine di depurare la norma da disposizioni anacronistiche e ridondanti che, oltre a non avere ancora trovato debita attuazione, prevedono l'individuazione di ulteriori requisiti e caratteristiche per le **sostanze impiegate in enologia**, già considerate ammissibili dal legislatore europeo. Viene pertanto eliminata la parte del comma dove era prevista l'adozione di un decreto interministeriale per l'individuazione di tali ulteriori requisiti e caratteristiche anche di purezza delle sostanze ammesse. La conseguente modifica del comma 11 dell'articolo 35 è volta ad adeguare la relativa disciplina sanzionatoria.

Alla lettera *f*) è abrogato l'articolo 26 (Prodotti per l'igiene della cantina). Viene pertanto rimosso il divieto di detenere nella cantina sostanze utilizzate per l'igiene dei locali e, al contempo, sono eliminate le disposizioni specifiche dettate per i **prodotti per la pulizia** dei locali, dei recipienti e degli attrezzi di cantina, ritenute ormai superflue per l'esistenza di disposizioni di carattere orizzontale di natura igienico-sanitaria, valide per ogni tipologia di stabilimento di produzione. La successiva abrogazione del comma 12 dell'articolo 35 elimina la relativa previsione sanzionatoria.

Alla lettera *g*) è prevista una parziale abrogazione dell'articolo 28, comma 1 della legge (Registro per i produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, glucosio ed isoglucosio). Tale parziale abrogazione era collegata alla sussistenza di un'ulteriore disposizione contenuta testo originario del D.L., poi modificato in sede di approvazione, che prevedeva la dematerializzazione di detto registro e di quelli previsti in altri settori agro-alimentari (vitivinicolo e lattiero-caseario). Anche in assenza di tale previsione, la norma apporta elementi di semplificazione. Infatti, pur permanendo l'obbligo di istituire ed aggiornare il **registro** di carico e scarico e l'assoggettamento all'imposta di bollo, **viene meno la pretesa di numerare progressivamente e vidimare i fogli prima dell'uso dal Comune competente in base al luogo di detenzione**; inoltre le annotazioni relative alle introduzioni ed alle estrazioni delle **sostanze zuccherine** non devono più essere effettuate "all'atto in cui si verificano".

Con l'abrogazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 28 viene meno la possibilità di tenere i registri tramite supporto informatico e la relativa facoltà di compilazione settimanale, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale (peraltro mai adottato). Anche l'abrogazione di questi ultimi due commi trovava una sua intrinseca coerenza in relazione alla iniziale previsione della dematerializzazione del registro in questione.

Alla lettera *h*), come sopra anticipato, è prevista una parziale modifica del comma 11 e l'abrogazione del comma 12 dell'articolo 35 della legge, per rendere congruente il testo e le disposizioni sanzionatorie con le modifiche precedentemente introdotte.

Alla lettera *i*), come accennato, è prevista la abrogazione dell'articolo 43 della Legge n. 82/06 (diffida per le infrazioni minori), a seguito della neo-introdotta disciplina della diffida di cui al comma tre dell'articolo in commento.

Articolo 4⁵:

Commi da 1 a 7 relativi alle prescrizioni per la produzione di Mozzarella di bufala Campana DOP e tracciabilità del latte di bufala).

⁵ Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP

I primi due periodi del comma 1 hanno lo scopo di garantire che nello “*spazio*” in cui avviene la **produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP** e la lavorazione dei prodotti, sottoprodotti o derivati dal latte provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della relativa DOP, venga utilizzato solo latte proveniente da detti allevamenti. Nel terzo periodo si precisa che la produzione di formaggi e preparati alimentari, ottenuti con latte o derivati del latte non provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP in questione, siano prodotti in uno “*spazio*” differente rispetto a quello in cui avviene la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP.

Al riguardo si evidenzia che il comma 7 ha abrogato l’art. 4-*quinquiesdecies* del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008 n. 205, che prevedeva l’obbligo di produrre la Mozzarella di Bufala Campana DOP in *stabilimenti separati* a decorrere dal 1° luglio 2014.

Il comma 2 concerne la **rilevazione della produzione** e la **tracciabilità del latte di bufala** prevedendo l’obbligo *per gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala* di adottare strumenti idonei a garantire la rilevazione e la tracciabilità del latte di bufala e dei prodotti ottenuti dalla sua trasformazione. Al riguardo, si evidenziano le rilevanti innovazioni introdotte rispetto all’articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, reso attuativo dal D.M. 14 gennaio 2013 che prevede tali obblighi solo per l’allevatore bufalino e per il latte di bufala prodotto. Il precitato articolo 7, pertanto, ai sensi del comma 7, sarà abrogato quando entrerà in applicazione il decreto attuativo previsto dal comma 3.

Il comma 3 stabilisce che le modalità attuative dei commi 1, terzo periodo e 2 sono definite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge. **Pertanto è opportuno precisare che l’applicazione delle misure recate dai commi 1 e 2 è soggetta all’adozione di tale decreto ministeriale.**

Il comma 4 prevede le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie in caso di violazione delle disposizioni concernenti la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP di cui al comma 1. E’ prevista anche la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel caso di utilizzo di latte o cagliata non di bufala DOP per la produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP.

Per tali fattispecie, essendo previste sanzioni accessorie, non si applica la diffida di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legge.

Nel comma 5 sono individuate le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni relative alla mancata adozione del sistema di rilevazione e di tracciabilità di cui al comma 2. Nel caso di prima infrazione è prevista l’applicazione di una specifica diffida disciplinata diversamente da quella di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legge in esame. Tale specifica diffida è l’unica applicabile alle fattispecie disciplinate dal citato comma 2.

Il comma 6 individua il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari Autorità competente all’irrogazione delle sanzioni previste ai commi 4 e 5.

Comma 8 relativo alle sanzioni per la coltivazione vietate ai sensi di atti adottati ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002

Il comma 8, prevede sanzioni penali (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 10.000 a euro 30.000) per chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti con le misure urgenti adottate, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, individuando, altresì, gli strumenti per assicurare l'effettività dei divieti e dei limiti imposti per tali coltivazioni.

In tale previsione rientrano, pertanto, le misure di urgenza adottate con decreto 12 luglio 2013 ai sensi dell'art. 54 del Reg. (CE) n. 178/2002 che vietano, per 18 mesi dalla data del provvedimento, la coltivazione di varietà OGM MON810 sul territorio nazionale.

Per quanto sopra, nel ribadire che l'Ispettorato fornirà, non appena disponibili, ulteriori indicazioni sull'applicazione delle disposizioni di neointroduzione, si chiede agli Uffici di voler dare ampia diffusione del contenuto della presente a tutto il personale interessato per una tempestiva e corretta applicazione delle norme del DL 91.

Il Capo dell'Ispettorato
Stefano Vaccari